

CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI, ALLE CLASSI E AGLI INSEGNAMENTI

(approvato dal Consiglio dell'Istituzione in data 25 agosto 2026)

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente documento definisce i criteri generali ai quali il dirigente scolastico si riferisce nell'esercizio delle proprie competenze in materia di assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e agli insegnamenti.
2. I criteri sono finalizzati ad assicurare: il buon andamento dell'istituzione scolastica; l'efficacia e l'efficienza del servizio; la qualità dell'azione didattica ed educativa; la migliore utilizzazione delle risorse professionali disponibili; l'equilibrio complessivo dell'organizzazione scolastica; la tutela della continuità e della qualità del percorso formativo degli alunni.

Art. 2 – Principi generali

1. L'assegnazione dei docenti costituisce una scelta organizzativa finalizzata al migliore funzionamento complessivo dell'istituzione scolastica.
2. Le decisioni sono assunte secondo criteri di imparzialità, trasparenza, ragionevolezza, proporzionalità, coerenza con l'offerta formativa, valorizzazione delle professionalità, tutela dell'interesse educativo degli alunni.
3. L'assegnazione deve essere valutata considerando il complesso delle esigenze dell'istituzione scolastica e non esclusivamente la situazione di una singola classe o di un singolo docente.

Art. 3 – Continuità didattica e esigenze organizzative

1. La continuità didattica costituisce criterio di particolare rilevanza nell'assegnazione dei docenti alle classi, in considerazione dell'esigenza di garantire stabilità e coerenza al percorso formativo degli alunni.
2. La continuità è valutata compatibilmente con:
 - ✓ le esigenze organizzative dell'istituto;
 - ✓ la composizione e le caratteristiche delle classi;
 - ✓ le competenze professionali disponibili;
 - ✓ l'equilibrata distribuzione delle risorse;
 - ✓ eventuali situazioni oggettive che rendano opportuno adottare una diversa soluzione.
3. La continuità didattica non determina un diritto del docente alla permanenza nella medesima classe e può essere derogata quando una diversa assegnazione risulti complessivamente più funzionale all'interesse del servizio.

Art. 4 – Competenze, esperienze e professionalità dei docenti

1. Nell'assegnazione sono considerate le competenze professionali dei docenti, le esperienze maturate e la loro coerenza con le esigenze didattiche e formative delle classi.
2. La valutazione delle professionalità viene effettuata in relazione alle esigenze del servizio e non viene utilizzata per formulare giudizi personali estranei alla funzione docente.

Art. 5 – Esigenze educative, didattiche e caratteristiche delle classi

1. Nell'assegnazione possono essere considerate le specifiche caratteristiche delle classi e dei gruppi di alunni, con particolare riferimento a:
 - ✓ bisogni educativi e didattici;
 - ✓ esigenze di inclusione;
 - ✓ composizione del gruppo classe;
 - ✓ caratteristiche dell'età e del percorso formativo;
 - ✓ dinamiche relazionali conosciute dalla scuola;
 - ✓ esigenze di particolare stabilità o di riorganizzazione;
 - ✓ ulteriori circostanze oggettivamente rilevanti per il buon funzionamento della classe.
2. Nell'assegnazione dei docenti si tiene conto dell'esigenza di garantire un'equilibrata distribuzione delle professionalità disponibili tra i diversi plessi e gruppi classe.

Art. 6 – Situazioni relazionali e organizzative particolari

1. Nell'esercizio delle proprie competenze organizzative, il dirigente scolastico può considerare situazioni relazionali o organizzative concretamente rilevanti quando, sulla base di elementi conosciuti o acquisiti dalla scuola, esse siano suscettibili di incidere in maniera significativa sull'efficacia dell'azione didattica, sulla collaborazione educativa o sul regolare funzionamento della classe.
2. La valutazione deve essere riferita alla specifica situazione organizzativa e deve essere fondata, per quanto possibile, su elementi concreti, pertinenti, attuali e verificabili.

Art. 7 – Assegnazione ai plessi

1. Nell'assegnazione ai plessi sono considerate, in relazione alle esigenze complessive dell'istituzione scolastica:
 - ✓ composizione dell'organico;
 - ✓ coerenza delle assegnazioni con le esigenze organizzative
 - ✓ caratteristiche del plesso e esigenze connesse all'orario e alla funzionalità del servizio;
 - ✓ necessità didattiche o educative definite dal Progetto triennale di istituto
 - ✓ richieste motivate dei docenti.
2. Di norma i docenti sono assegnati ai plessi nel rispetto della continuità didattica. L'assegnazione alle classi tiene conto anche della qualità relazionale fatta registrare dall'andamento delle classi nell'anno scolastico precedente.
3. Le richieste motivate del docente sono prese in considerazione esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e i criteri previsti dalla contrattazione decentrata.

Art. 8 – Assegnazione alle classi, agli insegnamenti e agli ambiti disciplinari

1. Nell'assegnazione degli insegnamenti e degli ambiti disciplinari il dirigente scolastico tiene conto:
 - ✓ delle competenze professionali;
 - ✓ della formazione e delle esperienze maturate;
 - ✓ della continuità didattica;
 - ✓ della composizione e delle esigenze delle classi;
 - ✓ dell'organizzazione complessiva dell'offerta formativa;
 - ✓ della necessità di assicurare equilibrio nella distribuzione degli insegnamenti.
2. L'assegnazione di un docente a un determinato ambito disciplinare non costituisce diritto acquisito alla reiterazione della medesima assegnazione negli anni successivi.

3. L'eventuale diversa distribuzione degli insegnamenti può essere disposta quando risulti maggiormente funzionale alle esigenze didattiche e organizzative dell'istituzione scolastica.

Art. 9 – Equilibrio organizzativo e rotazione

1. L'eventuale rotazione dei docenti tra classi o plessi può essere considerata quale strumento organizzativo, purché compatibile con la continuità didattica e con le esigenze delle classi e in quanto funzionale ad assicurare il migliore funzionamento complessivo dell'istituzione scolastica.
2. La rotazione non costituisce criterio automatico e non può essere applicata in modo indiscriminato.

Art. 10 – Motivazione delle scelte e deroghe ai criteri ordinari

1. I criteri stabiliti dal presente documento sono applicati secondo una valutazione complessiva e non meccanica.
2. Qualora, nel caso concreto, il dirigente scolastico ritenga di adottare una soluzione diversa da quella che deriverebbe dall'applicazione ordinaria di uno o più criteri, la scelta deve essere riconducibile a specifiche esigenze didattiche, educative od organizzative.
3. Le ragioni della scelta devono essere adeguatamente documentate nell'ambito degli atti di competenza del dirigente, ove la natura del provvedimento e la normativa applicabile ne richiedano la motivazione.
4. Le scelte organizzative devono rispettare i principi di proporzionalità, ragionevolezza, imparzialità e non discriminazione.

Art. 11 – Efficacia, durata e aggiornamento dei criteri

1. I presenti criteri costituiscono indirizzo generale per le operazioni di assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e agli insegnamenti.
2. Essi trovano applicazione a decorrere dalle operazioni di assegnazione successive alla loro approvazione, salvo diversa disposizione normativa o deliberazione espressa.
3. I criteri sono sottoposti a verifica periodica, anche sulla base dell'esperienza applicativa e delle eventuali modifiche normative e contrattuali.
4. Eventuali modifiche o integrazioni sono approvate con le medesime procedure previste per l'adozione del presente documento.
5. Restano ferme le competenze attribuite dalla normativa vigente al dirigente scolastico, al Collegio dei docenti e agli altri organi dell'istituzione scolastica.